

VPG 14/2/18



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE PENALE DEL DIBATTIMENTO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE

Dott. Massimiliano MAGLIACANI
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

CONSOLI MARCO, nato il 31 agosto 1959 a Napoli, residente a Villongo (BG) in via Don Antonio Andreoletti n. 21, domiciliato presso l'Avv. Andrea Pezzangora, come da verbale d'udienza del 01 febbraio 2018.

LIBERO - PRESENTE

Difeso di fiducia dall' Avv. Andrea Pezzangora del Foro di Brescia.

IMPUTATO

Per il reato di cui all'art. 595 commi 1 e 3 c.p. perché, in qualità di presidente e legale rappresentante pro tempore della associazione "Cittadini in Comune" comunicando con più persone offende la reputazione di Maria Ori Belometti (sindaco pro tempore del Comune di Villongo) ed in particolare sul sito internet www.cittadiniincomune.it in data 25.08.2014 pubblicava uno scritto dal titolo "Palazzo don ingegnere e... coscienze rette" all'interno del quale offende la reputazione del primo cittadino del Comune di Villongo affermando "... chi è l'artefice di cotante ingegneria politica? Il nostro sindaco Maria Ori Belometti, la cui pavidità politica è ormai sotto gli occhi di tutti. Non si ricorda, a memoria d'uomo, un sindaco così politicamente inconsistente e statico. Il modus operandi di quest'amministrazione è un invito all'illegalità. Tanti impresari edili che rispettano le leggi non hanno il lavoro ma il comune a chi lo dà? A chi commette abusi.."

Con l'aggravante di avere commesso il fatto facendo uso di un mezzo di pubblicità.

Fatto commesso in Villongo il 25.08.2014

PARTE CIVILE:

COMUNE DI VILLONGO, in persona del Sindaco pro tempore Dott.ssa Maria ORI BELOMETTI, con sede a Villongo (BG), Via Roma n. 20, C.F. e P.IVA 00719120164, domiciliato ex lege presso l'Avv. Diego Chitò del foro di Bergamo

N. 272/18 Reg.Sent.

N. 2023/17 R.G.

N. 13135/14 R.G.N.R.

Emessa in data
01 febbraio 2018

Depositata in cancelleria

il 01 febbraio 2018

IL CANCELLIERE

Proposta Impugnazione

il _____

da _____

il _____

da _____

IL CANCELLIERE

IRREVOCABILE

dal _____

Bergamo, li _____

IL FUNZIONARIO

Redatta Scheda

il _____

Art.N. _____

Campione Penale

IL CANCELLIERE

Estratto per l'esecuzione

il _____

N. _____ Reg.Es.

IL CANCELLIERE



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 30 marzo 2015, il pubblico ministero citava a giudizio ex artt. 550 e 552 cpp CONSOLI MARCO per rispondere del reato meglio descritto nell'epigrafe della sentenza.

All'udienza di comparizione del 25 ottobre 2017, si costituiva il Comune di Villongo, in persona del Sindaco dott.ssa Maria Ori Belometti come parte civile, depositando la relativa dichiarazione ex artt. 78 e 79 cpp e la procura speciale ex art. 100 cpp.

Il processo veniva istruito, alla presenza dell'imputato, che rendeva dichiarazioni spontanee scritte, tramite le prove documentali offerte dalle parti e all'esito dell'attività dibattimentale, il Giudice, dopo aver indicato ex art. 511 V comma cpp come utilizzabili ai fini della decisione gli atti presenti nel fascicolo del dibattimento, invitava le parti a formulare ed illustrare le rispettive conclusioni.

Il pubblico ministero domandava l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato.

La parte civile presentava conclusioni scritte ex art. 523 II comma cpp.

Il difensore domandava l'assoluzione perché il fatto sussiste o perché il fatto non costituisce reato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ci troviamo di fronte ad un critica politica, che l'imputato CONSOLI MARCO ha espresso, quale Presidente dell'associazione denominata "Cittadini in Comune", con il volantino/manifesto intitolato "*Palazzo, don, ingegnere e ... coscienze rette!*" del 25 agosto 2014.

L'associazione, collegata alla lista civica Cittadini in Comune (soggetto politico che aveva partecipato alle elezioni amministrative del maggio 2012), ha come scopo quello di controllare l'operato dell'amministrazione comunale di Villongo e risulta promotrice di numerose denunce e segnalazioni all'autorità comunale (cfr. documenti in atti).

Nel corpo del volantino/manifesto viene denunciato un abuso edilizio, che, in base a quanto si legge, veniva commesso nei lavori edili che interessavano il Palazzo Passi e che vedevano come committente don Cristoforo Vescovi della Parrocchia di San Filastro Martire, il direttore dei lavori ing. Giuseppe Vigani e l'impresa esecutrice Edil Strade Vigani srl.

Al termine dello scritto, viene criticato il *modus operandi* dell'amministrazione comunale, definito illegale, e viene criticato il Sindaco, definito politicamente inconsistente, statico e pavido, nonché datore di lavoro di cittadini, che commettono abusi.

Si tratta di una critica, che muove dalla denuncia di un abuso edilizio avanzata dall'Associazione con la lettera e-mail del 27 ottobre 2013 indirizzata all'arch. FACCHINETTI dell'ufficio tecnico comunale e che i documenti prodotti dalla difesa dimostrano essere stato effettivamente commesso nell'ambito dei lavori edili citati nel Palazzo Passi.

In data 17 giugno 2014, con protocollo n.3270, don Cristoforo Vescovi risulta aver presentato con l'ausilio dell'Ing. Giuseppe Vigani, una domanda di permesso di costruire in sanatoria in relazione ad un muro perimetrale del Palazzo Passi.

Con verbale del 28 agosto 2014 n.376 la commissione edilizia comunale subordinava il parere favorevole al parere della Sovrintendenza per i beni architettonici e paesaggistici.

Il parere veniva reso in data 16 novembre 2014 e il permesso di costruire in sanatoria veniva rilasciato in data 27 novembre 2014.



Le prove documentali dimostrano inequivocabilmente che la critica dell'agosto 2014 trovava fondamento nei comportamenti materiali tenuti dal committente, dal direttore dei lavori e dall'appaltatore.

Tanto è vero che quei soggetti hanno domandato il rilascio del permesso di costruire in sanatoria.

Orbene, non è possibile considerare diffamatoria una critica politica, specie quando quella critica si fonda su un fatto vero, se solo si considera che la giurisprudenza di legittimità ammette che la critica politica possa addirittura estrinsecarsi nell'espressione di un'opinione meramente soggettiva e congetturale.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 25518 del 26/09/2016: In tema di diffamazione a mezzo stampa, il rispetto della verità del fatto assume, in riferimento all'esercizio del diritto di critica politica, un rilievo più limitato e necessariamente affievolito rispetto al diritto di cronaca, in quanto la critica, ed ancor più quella politica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile l'esimente di cui all'art. 51 cod. pen. in un'ipotesi in cui, un consigliere comunale, con frase poi riportata su un articolo di stampa, in un contesto di ricostruzione anche storica di vicende risalenti alla seconda guerra mondiale, aveva attribuito ad un esponente di un partito, in ragione di tale suo ruolo, la "responsabilità politica" di un reato, rispetto al quale era certo il mancato coinvolgimento di costui).

Il volantino/manifesto intitolato "Palazzo, don, ingegnere e ... coscienze rette!" del 25 agosto 2014 costituisce, quindi, una lecita manifestazione del diritto di critica politica posta in essere da un'associazione il cui scopo è quello di mettere in evidenza all'opinione pubblica quelle che vengono reputate condotte illegali dell'amministrazione comunale.

Ma vi è di più.

La critica politica si può notoriamente esplicitare anche con espressioni forti e toni aspri quando tali espressioni siano collegabili a specifici episodi.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 48712 del 26/09/2014: In tema di diffamazione a mezzo stampa, non ricorre l'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica, che pure tollera l'uso di espressioni forti e toni aspri, ove tali espressioni siano generiche e non collegabili a specifici episodi, risolvendosi in frasi gratuitamente espressive di sentimenti ostili. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione impugnata che aveva escluso la sussistenza della scriminante del diritto di critica politica in relazione all'uso di espressioni quali attività di "compravendita di consiglieri", "simulata legalità dell'azione amministrativa" e "auspicio dell'intervento della magistratura", formulate senza che fosse compiuto alcun riferimento a vicende specifiche).

Orbene, nel caso di specie, l'associazione, presieduta dall'imputato, fa esplicito riferimento ad una illegalità, che si ripete, i documenti prodotti dimostrano essere stata effettivamente commessa.

Un'ultima osservazione sarà consentita al giudice.

La difesa ha depositato la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero in data 11 dicembre 2014 e l'ordinanza del GIP del 28 gennaio 2015 in relazione alla querela proposta dall'odierno imputato a seguito della risposta al più volte citato volantino/manifesto intitolato "Palazzo, don, ingegnere e ... coscienze rette!" da parte del Sindaco di Villongo e del gruppo consigliere di Uniti per Villongo, laddove con riferimento alla persona di CONSOLI MARCO si esprimevano i seguenti giudizi morali:

"altre volte invece esprimono aggressività, rabbia e voglia di rivalsa, probabilmente a causa di un vissuto denso di avversità e di insuccessi che possono creare frustrazione e disadattamento sociale"



"ma forse il sig. CONSOLI è così fuori dalla realtà da pensare di potersi candidare lui stesso come Parroco, visto che non ce l'ha fatta come Sindaco".

In altre parole, i chiari epiteti offensivi di frustrato, disadattato e fuori dalla realtà mossi dal Sindaco di un Comune ad un avversario politico costituirebbero delle legittime critiche politiche, mentre l'accusa di consentire un'azione amministrativa illegale, a fronte di documentazione chiaramente confessionaria di un abuso edilizio (richiesta di permesso di costruire in sanatoria e rilascio del relativo permesso), integrerebbe una lesione dell'onore del pubblico ufficiale e sarebbe di conseguenza diffamatoria.

Ritiene questo giudice, con tutto il rispetto per la logica e per l'esperienza giudiziaria, di non poter avallare una tale manifesta contraddittorietà e iniquità.

La domanda di assoluzione avanzata dal pubblico ministero in sede di conclusioni deve pertanto essere accolta.

Trattandosi di condotta scriminata dall'esercizio del diritto di critica la formula assolutoria è "perché il fatto non costituisce reato".

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 22598 del 25/02/2010: In tema di diffamazione, l'accertamento dell'insussistenza di qualsiasi lesione alla reputazione della persona offesa determina l'assoluzione con la formula "perché il fatto non sussiste" e non quella con la formula "perché il fatto non costituisce reato" riservata ai casi in cui venga accertata l'esistenza di una causa di giustificazione.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 cpp,
assolve CONSOLI MARCO dal reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato;

indica in 30 giorni il termine per il deposito della sentenza.

Bergamo, li 1 febbraio 2018.

Il Giudice

Dott. Massimiliano Magliacani